

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1966</sup> —

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FINI, TASSI, SERVELLO, FRANCHI FRANCO, ZANFAGNA,  
RAUTI, MANNA**

*Presentata il 26 luglio 1984*

**Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, concernenti l'inquadramento nei ruoli della polizia di Stato dei sottufficiali dell'ex Corpo delle guardie di pubblica sicurezza**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto, alla legge 1° aprile 1981, n. 121, meglio conosciuta come legge di riforma della polizia, ha fatto seguito il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, con cui è stata data attuazione alla delega prevista dall'articolo 36 della legge n. 121.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 336 ha così proceduto all'inquadramento delle guardie, degli appuntati e dei sottufficiali dell'ex Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Per i marescialli si è prevista la possibilità di accesso nel ruolo degli ispettori della polizia di Stato mediante esame dei titoli di servizio più colloquio per gli ex marescialli di prima classe scelti, di

prima, seconda e terza classe (articoli 10, 11, 12, 13, 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 336).

Dei 3.600 posti dell'organico degli ispettori (articolato nelle qualifiche di vice ispettore, ispettore, ispettore principale, ispettore capo) riservati agli ex marescialli, solamente 800 nella qualifica vice ispettore e 161 nella qualifica di ispettore sono stati messi a concorso per gli ex marescialli di seconda e terza classe.

In ragione di ciò gli ex marescialli di seconda e terza classe sono risultati notevolmente penalizzati rispetto ai loro colleghi di carica speciale (inquadriati solo per titoli di servizio), o di prima classe scelta e di prima classe (inquadriati, se vincitori di un concorso per titoli di ser-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

vizio più colloquio, nel ruolo di ispettori). Nella sostanza, la pratica attuazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 336, ha portato ad una serie di macroscopiche disparità di trattamento tra gli ex marescialli del disciolto corpo delle guardie di pubblica sicurezza e ad evidenti ingiustizie, con automatici avanzamenti di due o tre gradi in seguito ad un semplice colloquio, e immotivate degradazioni alla qualifica di sovrintendente principale (ex brigadieri) per i marescialli di seconda e terza classe risultati non idonei, per l'esiguità dei posti messi a concorso, al colloquio per ispettori. Ciò, oltre ad avere negative ripercussioni sulla efficienza della riformata polizia di Stato, ha creato un diffuso e motivato malcontento tra tutti i sottufficiali,

ed in specie tra i marescialli, dell'ex corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ai quali oltre il merito morale, generalmente riconosciuto, di essere stati in passato e di essere tuttora le colonne portanti di ogni struttura investigativa, deve necessariamente essere garantito un trattamento giuridico equo e rispettoso delle precedenti esperienze nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Di qui le modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 336 che presentiamo all'attenzione del Parlamento e che tendono in sostanza a rivedere i criteri di inquadramento dei summenzionati marescialli nel ruolo, ad esaurimento, degli ispettori e che rendono altresì possibile l'avanzamento in detto ruolo di una aliquota di sovrintendenti capo della polizia di Stato.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — (*Inquadramento dei marescialli carica speciale, di prima classe scelti e di prima classe*). — I marescialli carica speciale, vincitori del concorso per titoli di servizio di cui al successivo articolo 11 sono inquadrati secondo l'ordine della graduatoria nella qualifica di ispettore capo.

I marescialli di prima classe scelti e di prima classe, vincitori del concorso per titoli di servizio e colloquio di cui allo stesso articolo 11, sono inquadrati, secondo l'ordine della graduatoria, nella qualifica di ispettore capo, fino alla copertura dell'aliquota di posti fissata alla lettera *a*) del precedente articolo 9.

I marescialli carica speciale, che non superino il concorso per titoli di servizio o che non vi partecipino, sono inquadrati nella qualifica di ispettore principale.

Nella stessa qualifica, fino alla copertura dell'aliquota di posti di cui alla lettera *b*) dell'articolo 9, sono altresì inquadrati i marescialli di prima classe scelti o di prima classe, che, idonei al concorso per titoli e colloquio, non hanno trovato collocazione nella qualifica di ispettore capo per mancanza di posti disponibili.

I marescialli carica speciale precedono nel ruolo i marescialli di prima classe scelti e di prima classe.

I marescialli di prima classe scelti e di prima classe che, idonei al concorso per titoli e colloquio, non hanno trovato collocazione nella qualifica di ispettore principale, sono inquadrati in quella di ispettore fino alla copertura dell'aliquota di posti di cui alla lettera *c*) dell'articolo 9; qualora non vi siano posti disponibili in detta qualifica, sono inquadrati nella qua-

lifica di vice ispettore fino alla copertura dell'aliquota di posti di cui alla lettera *d*) dell'articolo 9.

Il personale inquadrato nelle qualifiche di ispettore principale, ispettore e vice ispettore, che non abbia demeritato, a giudizio della commissione di cui all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, consegue l'inquadramento nelle qualifiche superiori, progredendo fino a quella di ispettore capo, in relazione alle vacanze che si verificheranno nel tempo nelle aliquote fissate dall'articolo 9, lettere *a*), *b*) e *c*).

Gli inquadramenti di cui al comma precedente sono disposti secondo l'ordine di ruolo e decorrono dalla data in cui si verificano le vacanze.

I sottufficiali che alla data di entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121, rivestivano il grado di maresciallo di prima classe scelto e di prima classe del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e che non abbiano superato il concorso per titoli di servizio e colloquio di cui al seguente articolo 11 o che non vi abbiano partecipato, sono inquadrati, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, nella qualifica di ispettore capo del ruolo ad « esaurimento » degli ispettori della polizia di Stato.

Gli stessi fruiscono del trattamento economico e di servizio previsto per i pari grado del ruolo ordinario e, dopo l'inquadramento nel ruolo degli ispettori a norma del presente articolo, devono frequentare presso una scuola di polizia il corso di aggiornamento di cui all'articolo 14 ».

#### ART. 2.

L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, è sostituito dal seguente:

« ART. 13. — (*Inquadramento dei marescialli di seconda e terza classe*). — I vincitori del concorso per titoli di servizio e colloquio di cui al precedente articolo 12

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sono inquadrati, fino alla copertura delle aliquote di posti previste dalle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 9 nelle qualifiche messe a concorso secondo la graduatoria di merito.

I marescialli di seconda e terza classe, idonei al concorso di cui al precedente articolo 12, che non hanno trovato collocazione nella qualifica di vice ispettore per mancanza di posti disponibili, sono inquadrati, anche in soprannumero, secondo l'ordine della graduatoria di merito, nella qualifica di sovrintendente capo, seguendo nel ruolo il personale di cui al nono comma dell'articolo 10.

Il personale di cui al precedente comma, inquadrato nelle qualifiche di ispettore principale, di ispettore, di vice ispettore o di sovrintendente capo, che non abbia demeritato a giudizio della commissione di cui all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336 consegue l'inquadramento nelle qualifiche superiori o nel ruolo degli ispettori, progredendo in tale ruolo fino alla qualifica di ispettore capo, in relazione alle vacanze che si verificheranno nel tempo, nelle aliquote di posti fissate dall'articolo 9, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*).

Gli inquadramenti di cui al comma precedente sono disposti secondo l'ordine di ruolo e decorrono dalla data in cui si verificano le vacanze.

I sottufficiali che alla data di entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121, rivestivano il grado di maresciallo di seconda classe del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che non abbiano superato il concorso per titoli di servizio e colloquio di cui agli articoli 11 e 12, o che non vi abbiano partecipato, sono inquadrati, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, nella qualifica di ispettore principale del ruolo ad "esaurimento" degli ispettori della polizia di Stato.

Gli stessi fruiscono del trattamento economico e di servizio previsto per i pari grado del ruolo ordinario e, dopo l'inquadramento nel ruolo degli ispettori a norma del presente articolo, devono frequen-

tare presso una scuola di polizia il corso di aggiornamento di cui all'articolo 14.

I sottufficiali che alla data di entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121, rivestivano il grado di maresciallo di terza classe del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che non abbiano superato il concorso per titoli di servizio e colloquio di cui agli articoli 11 e 12 o che non vi abbiano partecipato, sono inquadrati, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, nella qualifica di ispettore del ruolo ad "esaurimento" degli ispettori della polizia di Stato.

Gli stessi fruiscono del trattamento economico e di servizio previsto per i parigrado del ruolo ordinario e, dopo l'inquadramento a norma del presente articolo nel ruolo degli ispettori, devono frequentare presso una scuola di polizia il corso di aggiornamento di cui all'articolo 14 ».

### ART. 3.

Dopo l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, è aggiunto il seguente:

« ART. 16-bis. — (*Accesso dei sovrintendenti nel ruolo degli ispettori*). — Il personale inquadrato nella qualifica finale del ruolo dei sovrintendenti che, alla data di entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121, rivestiva il grado di vicebrigadiere del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, può accedere, a mezzo di concorso per titoli di servizio e colloquio, nel ruolo degli ispettori della polizia di Stato.

Per gli appartenenti a tale qualifica è riservata la metà dei posti che si rendono annualmente disponibili nella qualifica di vice ispettore del ruolo ordinario.

I partecipanti al concorso anzidetto devono aver maturato almeno tre anni di servizio nel grado.

Il bollettino ufficiale del personale pubblica le modalità del concorso, indicando il numero dei posti, le catego-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

rie dei titoli di servizio da ammettere a valutazione ed i relativi punteggi massimi, le materie oggetto del colloquio ed i componenti della commissione esaminatrice.

I vincitori del concorso devono frequentare, presso una scuola di polizia, un corso di aggiornamento tecnico-professionale della durata di due mesi ».

## ART. 4.

Dopo l'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, è aggiunto il seguente:

« ART. 52-bis. — (*Accesso alla qualifica di commissario degli ispettori della polizia di Stato*). — Il personale del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza inquadrato nei ruoli ordinari e ad esaurimento degli ispettori della polizia di Stato, in possesso del titolo di studio di scuola media superiore, può, per un periodo di dieci anni a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, accedere alla qualifica di commissario del ruolo dei commissari della polizia di Stato, mediante concorso per esami nel limite di un sesto dei posti annualmente disponibili nella dotazione organica delle qualifiche di vice commissario e commissario; ove al concorso non possa essere attribuito alcun posto, si procederà negli anni successivi alle opportune operazioni di conguaglio.

Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli ispettori con anzianità di effettivo servizio nella carriera dei sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza non inferiore a tredici anni, ovvero non inferiore a otto anni, se in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti dal numero 3) dell'articolo 5 della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, come modificato dall'articolo unico della legge 1° dicembre 1966, n. 1082.

La nomina decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità dei posti messi a concorso.

---

**IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI**

---

I vincitori seguono nel ruolo gli impiegati promossi mediante scrutinio; con la stessa decorrenza coloro che non riportino un giudizio favorevole al termine del periodo di prova, sono restituiti al ruolo di provenienza.

I vincitori del concorso devono frequentare un corso di aggiornamento professionale della durata di sei mesi.

Le modalità di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

Al concorso previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 53 ».